

Indennità per la copia privata: come la ripartisce la SUISA?

Nel 2014, la SUISA ha incassato un ammontare pari a 13 mio. di franchi provenienti dalle tariffe comuni per le indennità per la copia privata, di cui ca. 6,5 mio. spettano ai membri della SUISA. Nel caso della ripartizione di questi proventi si tratta di una ripartizione forfettaria senza documentazione di programma. Di seguito una panoramica del sistema applicato dalla SUISA per la ripartizione delle indennità per la copia privata.

Le indennità per la copia privata vengono incassate in comune dalle cinque società di gestione svizzere, ProLitteris, SSA, SUISA, Suissimage e Swissperform. L'indennità viene versata dai produttori o dagli importatori dei supporti di memoria e di registrazione. Tali compensi sono regolamentati nelle Tariffe comuni 4, 4d, 4e e 4f.

Quali sono le tariffe applicabili?

Dal 1994, esiste una tariffa per audio e videocassette che regola le indennità per le cassette vergini. In concomitanza con i vari sviluppi tecnologici, negli anni a seguire si aggiungono ulteriori indennità. Oltre alla TC 4a per le cassette vergini, si sviluppano altre tariffe, prima di tutte quella per i CD e i DVD vergini (TC 4b e TC 4c), successivamente per i supporti di memoria digitali nei lettori MP3, registratori HD, ecc. (TC 4d). Viene poi introdotto il termine generico di «indennità sui supporti vergini».

Negli ultimi anni, l'importanza economica delle cassette, dei CD e dei DVD è andata diminuendo. Per questo motivo le sotto-tariffe TC 4a, 4b e 4c sono state riunite in una sola tariffa: il TC4 (indennità sui supporti vergini) si applica a tutti questi supporti dal 2014. La tariffa TC 4d (supporti di memoria digitali) è stata mantenuta e due nuove tariffe sono entrate in vigore: la tariffa per i supporti di memoria digitali nei telefoni cellulari (TC 4e) e il suo pendant per i tablet (TC 4f).

Le tariffe relative ai supporti vergini vengono regolarmente rinegoziate e in quell'occasione viene ridefinito l'ammontare delle indennità, tenendo conto dei dati e dei prezzi attuali. Nel momento in cui arrivano sul mercato nuovi supporti di memoria o di registrazione che permettono una riproduzione a fini privati di musica, video, ecc., vengono vagliate ed eventualmente negoziate nuove tariffe.

Le indennità per la copia privata poggiano sulla legge sul diritto d'autore. Le basi legali figurano nel riquadro alla fine dell'articolo. Conformemente alla legge svizzera, il consumatore è autorizzato a copiare qualunque cosa, indipendentemente dalla sua fonte, a patto che sia destinato a sé, ad amici stretti o a parenti. Per compensare tale libertà di copia, ai produttori e importatori di apparecchi è richiesto il pagamento di un'indennità. Sugli smartphones o sui tablet per esempio, è possibile memorizzare delle copie di brani musicali. Ciò rende tali apparecchi più attraenti. Ad approfittarne a loro volta sono i produttori e gli importatori, dato che realizzano dei profitti grazie alla vendita di tali prodotti. Di questo fatturato devono pertanto poter trarre vantaggio anche quelli senza i quali non esisterebbe alcun motivo di copiare: gli autori ed interpreti di musica, cineasti, scrittori, ecc.

Come ripartisce la SUISA le proprie entrate?

La SUISA conosce due differenti sistemi di ripartizione: la ripartizione diretta e la ripartizione forfettaria; al contrario della ripartizione diretta, la ripartizione forfettaria può avvenire con o senza documentazione di programma.

Nel caso della **ripartizione diretta**, le indennità sui diritti d'autore possono essere ripartite direttamente sui programmi disponibili (elenchi delle opere). È possibile per esempio nel caso di un concerto: se durante un concerto vengono suonati brani di cinque aventi diritto, tali cinque aventi diritto riceveranno gli introiti che sono stati generati grazie a questo concerto.

Nel caso di una **ripartizione forfettaria con programma**, l'indennità dovuta agli aventi diritto viene calcolata mediante un valore espresso in punti per minuto. Per le emissioni della SSR per esempio, la SUISA percepisce da un lato un'indennità forfettaria e dall'altro delle dichiarazioni d'emissione dettagliate. Sulla base di queste ultime, si sa quanti minuti sono stati diffusi in totale e quale è stata la durata esatta di ciascuna delle opere. Con

queste indicazioni, è possibile determinare un valore espresso in punti per minuto e ripartire così l'indennità agli aventi diritto delle opere utilizzate.

Una **ripartizione forfettaria senza programma** ha luogo quando le entrate provengono da tariffe per le quali le indicazioni sulle opere effettivamente utilizzate non sono disponibili o non possono essere determinate. La ripartizione degli introiti viene eseguita sulla base dei differenti programmi provenienti da più fonti. L'esatta attribuzione dei montanti disponibili è disciplinata in maniera dettagliata nel regolamento di ripartizione della SUISA.

La ripartizione delle indennità per la copia privata

Nel 2014, la parte della SUISA sulle indennità per la copia privata è stata di circa 6,5 mio. di franchi svizzeri. Tali introiti vengono ripartiti in base al sistema di ripartizione forfettario senza documentazione di programma. Per le copie private, non sono disponibili elenchi di opere; i costi per un simile rilevamento sarebbero proibitivi, senza contare il fatto che ciò implicherebbe un'ingerenza nella sfera privata. Per questo motivo le entrate vengono attribuite a cosiddette classi di ripartizione per le quali sono disponibili dei programmi.

In concreto, i montanti vengono attribuiti alle seguenti classi di ripartizione:

- 1A (emissioni radiofoniche della SSR, senza pubblicità)
- 2A (emissioni radiofoniche delle emittenti private, senza pubblicità)
- 1C (emissioni televisive della SSR)
- 21A (supporti sonori e audiovisivi destinati al pubblico, ivi comprese le vendite online)
- 22A (supporti audiovisivi destinati al pubblico, ivi comprese le vendite online)

Nel quadro dei negoziati relativi alle tariffe sui supporti vergini sono stati realizzati diversi studi e sondaggi al fine di rilevare il comportamento degli utilizzatori in materia di copia privata. Tali informazioni hanno influito sia sull'elaborazione della tariffa sia sulle regole della ripartizione.

Per le nuove tariffe entrate in vigore, TC 4e (supporti di memoria digitali nei telefoni cellulari) e TC 4f (supporti di memoria digitali nei tablet), l'ammontare dell'indennità dipende dalla capacità di memoria degli apparecchi. Durante la fase dell'incasso, non è possibile distinguere tra audio e video, dato che le memorie contenute negli apparecchi possono essere utilizzate sia per la registrazione delle opere audio che audiovisive. Per contro, tale distinzione è possibile nel caso delle tariffe TC 4 e TC 4d.

Prima di poter ripartire gli introiti provenienti dalle nuove tariffe per i telefoni cellulari e i tablet, è necessaria un'integrazione del regolamento di ripartizione della SUISA. La modifica del regolamento è stata approvata dal Consiglio della SUISA e si trova attualmente in fase di procedura d'approvazione presso l'autorità di sorveglianza, l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale. Siamo attualmente in attesa di una decisione.

Indennità per la copia privata: le basi

La legge sul diritto d'autore (LDA) autorizza la copia di opere protette dal diritto d'autore nella cerchia privata. Per «uso privato» ai sensi della legge (art. 19 cpv. 1 lett. a LDA), si intende che le copie realizzate da persone private vengono utilizzate «nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici».

Chi voglia quindi realizzare per esempio delle copie di un CD acquistato o di un file musicale proveniente da un download su Internet, può farlo senza restrizioni nella cerchia privata. La legge prevede tuttavia per questo un'indennità sui supporti di memoria e di registrazione (CD, DVD, lettori MP3, telefoni cellulari, tablet, ecc.), indennità che spetta agli aventi diritto sulle opere copiate.

L'indennità viene pagata dai produttori e dagli importatori dei supporti di memoria e di registrazione. Questi sono liberi d'integrare o meno nel prezzo di vendita l'ammontare dell'indennità nonché ulteriori costi legati alla fabbricazione degli apparecchi. L'IVA o i cambi di valuta hanno tuttavia un'influenza molto maggiore sul calcolo del prezzo di vendita che l'indennità per la copia privata.

L'obbligo di versamento dell'indennità ha inizio per l'importatore, al momento dell'importazione in Svizzera o nel Liechtenstein e, per il produttore, al momento della consegna proveniente dalla sua fabbrica o dai suoi magazzini.

Per produttori si intendono quelle persone che producono in Svizzera o nel Liechtenstein dei supporti vergini e li offrono sul mercato o direttamente ai consumatori per la consueta via commerciale. Sono considerati importatori le persone che importano dall'estero in Svizzera o nel Liechtenstein dei supporti vergini, sia per utilizzarli personalmente, sia per metterli in commercio, sia per offrirli direttamente ai consumatori. Sono inoltre considerati importatori i fornitori residenti all'estero che offrono per corrispondenza dei supporti vergini ai consumatori in Svizzera o nel Liechtenstein, che vengono percepiti dai consumatori come dei fornitori nazionali.

Testo: Irène Philipp